



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 602 allievi carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo e, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo.

IL COMANDANTE GENERALE

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego” e successive modifiche;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.574 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari” e successive modifiche;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 recante “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e successive modifiche;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l'art.16, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” e successive modifiche;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche;
- VISTO il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente disposizioni sui concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate e successive modifiche;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246” e successive modifiche e integrazioni;

- VISTO l'articolo 66, comma 10 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazioni delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante "Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, l'articolo 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art.14 della legge 28 novembre 2005, n.246 e successive modifiche;
- VISTO l'art. 2199 del sopracitato decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 e successive modifiche;
- VISTO l'art. 707 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, riguardante i requisiti speciali per l'arruolamento in qualità di allievo carabiniere effettivo;
- VISTA la legge 12 luglio 2010 n.109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
- VISTO il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine";
- VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n.35 e, in particolare, l'art.8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni centrali;
- VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale dello Stato per il triennio 2014-2016";
- VISTO il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";
- VISTA la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco" ;
- RITENUTO che non si reputa opportuno procedere a scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi, in quanto:
- in relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative dell'Amministrazione della Difesa, il reclutamento del personale militare esige l'attualità dell'accertamento dei requisiti di efficienza e di idoneità psico-attitudinale;
 - la pianificazione pluriennale dei reclutamenti, in relazione ai meccanismi annuali di avanzamento e progressione delle carriere tipici dell'ordinamento

- militare, impone una precisa cadenza periodica del concorso;
- è nell'interesse funzionale dell'Amministrazione, in relazione alle proprie peculiari esigenze operative, disporre di una provvista di personale, attraverso la periodicità del concorso, dando l'opportunità di concorrere ad un bacino il più ampio e giovane possibile di potenziali aspiranti che hanno maturato i prescritti requisiti, nel rispetto dei principi della par condicio e della massima partecipazione;
- rispetto ai precedenti concorsi sono intervenute sostanziali modifiche relative ai requisiti psicofisici di partecipazione, a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto ministeriale 4 giugno 2014;

CONSIDERATA la specialità della disciplina complessiva in ordine al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell'art. 625, comma 1, del citato decreto legislativo n.66 del 2010, rubricato "Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali", dell'art.19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato "Specificità delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", dell'art. 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato "Programmazione delle assunzioni e norme interpretative" e dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Personale in regime di diritto pubblico";

CONSIDERATO che la specialità sopra descritta si giustifica alla luce della peculiarità dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'età, all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (artt. 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708);

CONSIDERATO che la cadenza annuale del concorso per il reclutamento degli allievi carabinieri effettivi si evince dai commi 1 e 2 dell'art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e che entrambe le disposizioni disegnano un sistema di programmazione quinquennale nel quale i posti sono messi annualmente a concorso e i candidati possono fare in ciascun anno una sola domanda;

CONSIDERATO che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche l'applicabilità di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la più recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 16.7.2014, n. 7599; T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 19.9.2014, n. 9863; Tar Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026);

RAVVISATA l'opportunità di prevedere una prova preliminare cui sottoporre i concorrenti nel caso in cui il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale,

VALUTATA la necessità di disporre, per esigenze di impiego presso il Trentino Alto Adige, di personale in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;

VALUTATA la necessità, per esigenze info-operative dell'Arma dei carabinieri, di disporre di personale conoscitore della lingua tedesca (non in possesso dell'attestato di bilinguismo), nonché madrelingua araba, cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano;

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 602 allievi carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell'art. 2199, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale, in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma e, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia:
 - a. superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo;
 - b. inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
2. Dei 602 posti messi a concorso, n. 25 (venticinque) sono riservati ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano), a prescindere dallo status di volontario in ferma prefissata di cui al comma 1, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 citato nelle premesse.
3. Il numero dei posti di cui al comma 1 potrà essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.
4. Ai sensi dell'articolo 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resta impregiudicata per il Comando generale dell'Arma dei carabinieri la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2015.
5. In entrambi i casi di cui ai commi 3 e 4 il Comando generale dell'Arma dei carabinieri provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
 - a) siano:
 - volontari in ferma prefissata di un anno in servizio da almeno 9 mesi (VFP1) o in ferma quadriennale (VFP4) delle Forze Armate, ovvero in rafferma annuale, ovvero collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma, ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66;
 - in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, limitatamente all'accesso ai posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2;
 - b) godano dei diritti civili e politici;
 - c) se volontari in ferma prefissata di cui alla lettera a), non abbiano superato il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'articolo 3, cioè siano nati dopo il 25 maggio 1987 compreso. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
 - d) se in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui alla lettera a), limitatamente all'accesso ai posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo anno, cioè siano nati nel periodo dal 25 maggio 1998 al 25 maggio 1989, estremi compresi. Il limite massimo d'età è elevato a 28 anni (nati nel periodo dal 25 maggio 1998 al 25 maggio 1987, estremi compresi), per coloro che abbiano prestato servizio militare;
 - e) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potestà;

- f) siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
 - g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
 - h) abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - j) **solo se volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in ferma quadriennale (VFP4) delle Forze Armate in servizio** non abbiano presentato nell'anno 2015 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
2. L'ammissione al corso è inoltre subordinata:
- al possesso della idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi con le modalità di cui agli articoli 10 e 11;
 - al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'articolo 3 e mantenuti, fatta eccezione per l'età, fino all'immissione nella ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri.
4. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri può disporre, in ogni momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3

Domanda di partecipazione. Termini e modalità

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata, esclusivamente on-line, seguendo la procedura indicata nel sito www.carabinieri.it-area concorsi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato.
2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda on-line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a scegliere una modalità, tra le seguenti, per essere compiutamente identificato:
 - a) casella di posta elettronica certificata standard intestata al concorrente;
 - b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d'identità elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il concorrente titolare di questo tipo di smart card deve:
 - compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
 - identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della propria CIE / CNS e del PIN a essa associato;
 - c) firma digitale/elettronica qualificata. Il concorrente titolare di strumenti per la firma digitale/elettronica qualificata rilasciati da un certificatore accreditato deve:
 - compilare il modulo di identificazione con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
 - scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
 - sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale (intestato al concorrente);

- eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo "concorsi on-line" del sito www.carabinieri.it-area concorsi.

Al termine della procedura d'identificazione eseguita con una delle modalità sopra descritte, il sistema automatizzato invia al concorrente, all'indirizzo di posta elettronica indicato, un collegamento per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line per la partecipazione al concorso.

3. I candidati che si trovano all'estero e che non hanno la possibilità di procedere alla compilazione della domanda con le modalità di cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo e-mail (all'indirizzo cgcnsrconccar@carabinieri.it), entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande. Il predetto Centro provvederà ad inviare direttamente all'interessato il fac-simile del modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo e-mail indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta compilato, dovrà essere scannerizzato ed inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo, unitamente ad una copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
4. I concorrenti minorenni all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, dovranno seguire la stessa procedura descritta al precedente comma 2, identificandosi sul sistema automatizzato di presentazione delle domande tramite una casella di posta elettronica certificata standard, oppure tramite carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d'identità elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi), oppure tramite firma digitale elettronica qualificata, intestate a uno dei genitori esercenti la potestà genitoriale o, in mancanza, al tutore. Essi dovranno, altresì, consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in allegato "F" al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittore/i rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia e in corso di validità.
5. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line, il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:
 - a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;
 - b) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art.9, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
 - c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - d) il proprio stato civile;
 - e) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all'estero, dovrà indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Per il concorrente che è stato identificato mediante la propria casella di posta elettronica certificata standard, tutte le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il concorrente che è stato identificato mediante carta d'identità elettronica / carta nazionale dei servizi o firma digitale / elettronica qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica (è preferibile che sia indicata una casella di PEC- posta elettronica certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso. Dovrà essere segnalata, altresì, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
 - f) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, di non avere a

proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovrà indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale.

Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso la Scuola allievi carabinieri;

- g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
 - h) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
 - i) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;
 - j) il titolo di studio, la data e la sede dell'istituto o dell'università presso il quale è stato conseguito;
 - k) se è conoscitore di lingua tedesca (non in possesso dell'attestato di bilinguismo), nonché se è madrelingua araba, cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano (specificando la lingua);
 - l) la posizione giuridica, specificando:
 - se in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale, ovvero collocato in congedo a conclusione della prescritta ferma;
 - la Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina, Aeronautica);
 - se in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
 - m) di non aver presentato nell'anno 2015 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare **(solo se volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in ferma quadriennale (VFP4) delle Forze Armate in servizio)**.
6. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato genererà una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la invierà automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa. Detta ricevuta dovrà essere esibita dal concorrente all'atto della presentazione alla prima prova del concorso.
7. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati, non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3. Per i militari in servizio non è ammessa la presentazione delle domande tramite i Comandi/Reparti di appartenenza.
8. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con le procedure informatizzate di cui al presente articolo, l'eventuale documentazione probatoria del titolo di studio, dei titoli di preferenza o dei titoli per fruire delle riserve di posti. Detti titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa. La relativa documentazione probatoria dovrà essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art.9.
9. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento potrà chiedere la

regolarizzazione delle domande che, benché inviate nei termini e con le modalità indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

10. I militari in servizio dovranno consegnare una copia della domanda di partecipazione presentata on-line, al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, al solo fine di consentire al medesimo di curare le incombenze di cui all'articolo 4. I militari in congedo, qualora non in possesso dell'estratto della documentazione di servizio, per le stesse finalità dovranno presentare copia della domanda al Centro documentale (ex distretto militare)/Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale dell'Aeronautica di appartenenza.

Articolo 4

Istruttoria delle domande. Militari in servizio ed in congedo

1. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia della domanda di partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l'estratto della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto, aggiornato alla data di scadenza di presentazione delle domande e firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonché dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
2. I concorrenti, in servizio ed in congedo, all'atto della presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare copia del suddetto estratto della documentazione di servizio, rilasciato dal Comando/Reparto/Ente/Centro documentale (ex distretto militare)/Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale dell'Aeronautica competente. I concorrenti in congedo che non riescano ad ottenere per comprovati motivi dagli enti competenti l'estratto della documentazione di servizio dovranno compilare la dichiarazione in allegato "B". La mancata presentazione di detto estratto/dichiarazione comporterà l'esclusione dal concorso.

Articolo 5

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a. prova scritta di selezione;
 - b. prove di efficienza fisica;
 - c. accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica;
 - d. accertamenti attitudinali;
 - e. valutazione dei titoli.
2. L'Amministrazione si riserva la possibilità, qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1, lettera a), quale prova preliminare, da svolgersi con le modalità di cui all'articolo 7, commi 4 e 5.
3. I concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui dell'articolo 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito del concorso dovranno essere risultati idonei in tutti gli accertamenti previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
4. L'Amministrazione della difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 e provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

Articolo 6

Commissioni

1. Con successivi decreti del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o d'autorità delegata, saranno nominate:
 - a) la commissione esaminatrice, preposta:

- alla valutazione della prova scritta di selezione e dei titoli;
 - alla verifica della conoscenza della lingua straniera per i concorrenti conoscitori/madrelingua di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f);
 - alla formazione delle graduatorie di merito;
- b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
- c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
- d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sarà composta da:
- un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a colonnello, presidente;
 - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a maggiore, membro;
 - un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto, per la verifica della conoscenza della lingua straniera per i concorrenti conoscitori della lingua tedesca (non in possesso dell'attestato di bilinguismo) e per quelli madrelingua;
 - un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b) sarà composta da:
- un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
 - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a capitano, membro;
 - un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario.
- La commissione potrà avvalersi, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale tecnico e medico.
4. La commissione di cui al comma 1, lettera c) sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri:
- un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
 - due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà anche le funzioni di segretario.
- Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.
5. La commissione di cui al comma 1, lettera d) sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
 - un ufficiale con qualifica di "perito selettore attitudinale", membro;
 - un ufficiale psicologo, membro.
- Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Tale commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di altro personale (periti selettori e psicologi). Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse rilevante potranno essere nominate più commissioni.

Articolo 7

Prova scritta di selezione

1. I concorrenti saranno sottoposti, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, ad una prova scritta di selezione. Argomenti e modalità di svolgimento della prova sono riportati nell'allegato "C", che costituisce parte integrante del presente decreto. I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752 e successive modificazioni potranno chiedere di effettuare detta prova in lingua tedesca. La prova sarà verosimilmente svolta a partire dall'8 giugno 2015. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 27 maggio 2015, mediante pubblicazione nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Baligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.

2. I concorrenti ai quali non è stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, presso la sede d'esame nel giorno previsto almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line, di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato ed in corso di validità, nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova venga svolta in più di una sessione non saranno previste riconvocaioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
4. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1 avrà valore anche di prova preliminare. In detto caso, il punteggio conseguito all'esito della correzione e valutazione della prova, espresso in centesimi:
 - determinerà la formazione di una graduatoria per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'art.9 (l'entità dei concorrenti da ammettere a dette prove sarà determinata moltiplicando per 2,3 il numero dei posti a concorso. Saranno, altresì, ammessi coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato che avrà superato la prova. Dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica almeno 60 dovranno essere in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752 e successive modificazioni;
 - concorrerà alla formazione delle graduatorie finali di merito di cui all'articolo 13.Il relativo avviso sarà reso noto con le modalità di cui al comma 1.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento, correzione e valutazione della prova, saranno osservate le disposizioni contenute in apposite norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, in quanto applicabili, secondo le norme previste dall'articolo 13, commi 1, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
6. L'esito della prova, il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari ed attitudinali, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultima sessione della prova scritta di selezione, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Baligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.
7. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione degli esiti della prova scritta, potrà prendere visione, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo risposta test.

Articolo 8

Documenti da produrre

1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed attitudinali, all'atto della presentazione, oltre ad esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, munito di

fotografia, in corso di validità (oltre all'originale dovrà essere portato al seguito una fotocopia del documento), dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme:

- a) documentazione di cui all'articolo 4, comma 2;
- b) documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui all'allegato "D", che costituisce parte integrante del presente decreto, sempreché dichiarati nella domanda di partecipazione;
- c) qualora in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), copia dello stesso;
- d) certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale in cui esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;
- e) certificato attestante la recente effettuazione (da non oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detti referti determinerà l'esclusione del concorrente;
- f) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi. La mancata presentazione di detto referto determinerà l'esclusione del concorrente;
- g) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato "E", che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. La mancata presentazione di detto documento determinerà l'esclusione del concorrente;
- h) referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD) eseguito con metodo quantitativo. La mancata presentazione di detto referto determinerà l'esclusione del concorrente;
- i) referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti sanitari (solo qualora il concorrente ne sia già in possesso).

L'atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato "F", che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di convocazione presso il Centro) dovrà essere consegnato all'atto della presentazione per lo svolgimento della prova scritta di selezione. La mancata presentazione di detto documento determinerà l'esclusione del concorrente minorenne.

2. I concorrenti di sesso femminile dovranno altresì produrre referto:

- a) di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari. La mancata presentazione di detti referti determinerà l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;
- b) attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) svolto entro i quattro giorni calendariali precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalità indicate nell'articolo 10, comma 9.

3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1 e 2 richiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.

Articolo 9

Prove di efficienza fisica

1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo, verosimilmente, a partire dal 01 luglio 2015, si svolgeranno secondo le modalità e con i criteri indicati nell'allegato "G", che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché con quelle definitive in apposito provvedimento del

Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ove sono indicati anche i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, nelle ipotesi di infortuni o di indisposizioni verificatisi prima o durante dello svolgimento degli esercizi. Detto provvedimento sarà reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

2. I concorrenti convocati dovranno:
 - a. presentarsi indossando idonea tenuta ginnica;
 - b. produrre i documenti indicati nell'articolo 8.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data di convocazione, dei certificati e referti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 - tranne che per quelli previsti al comma 1, lettere a), b), c) e i) ed al comma 2, lettera b) - in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) e il candidato, che non sarà ammesso ai successivi accertamenti sanitari, sarà escluso dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi, determinerà un giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalità indicate nel citato allegato "G", fino ad un massimo di 2 punti, utile per la formazione delle graduatorie di cui all'articolo 13.

Articolo 10

Accertamenti sanitari

1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti alla verifica del possesso dell'idoneità psicofisica a prestare servizio in qualità di carabiniere.
2. L'idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato in premessa e con quelle definite con ulteriore provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno accolte richieste di nuove convocazioni, fatto salvo quanto riportato nell'articolo 9, comma 3.
4. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge 109/2010 richiamata in premessa), apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare

normali, senso cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia refrattiva solamente la PRK ed il LASIK).

Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui alla legge 12 gennaio 2015, n. 2, per tutti i concorrenti sarà, altresì, verificato il possesso della statura non inferiore a:

- cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile;
- cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile.

5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporrà per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

- a) visita medica generale, antropometrica e anamnestica;
- b) visita cardiologica con E.C.G.;
- c) visita oculistica;
- d) visita odontoiatrica;
- e) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
- f) visita psichiatrica;
- g) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positività disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
- h) analisi del sangue concernente:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) VES;
 - 3) glicemia;
 - 4) creatininemia;
 - 5) trigliceridemia;
 - 6) colesterolemia;
 - 7) transaminasemia (GOT - GPT);
 - 8) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 9) gamma GT;
- i) controllo dell'abuso sistematico di alcool;

I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica.

La commissione potrà, inoltre, disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato "H", che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al citato allegato "H", che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali.

6. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

- "idoneo" con indicazione del profilo sanitario;
- "inidoneo" con l'indicazione del motivo.

7. Saranno giudicati "inidonei" i concorrenti:

- a) che non siano in possesso della statura minima richiesta;
- b) risultati affetti da:
 - 1) imperfezioni ed infermità che siano causa di inidoneità al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4;
 - 2) positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l'abuso sistematico di alcool, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
 - 3) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque

incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere.

La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi:

- a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta);
- b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).

Tali requisiti devono permanere anche durante il periodo di servizio.

8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
9. In caso di positività del test di gravidanza di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 e del punto 10 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare approvata con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Le candidate che si trovassero in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al presente articolo, in una data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo articolo 13. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata sarà esclusa dal concorso per impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
10. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti sanitari e attitudinali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
11. Per i candidati già vincitori del concorso bandito nell'anno 2011 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi, riservato ai sensi dell'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in attesa di completare la ferma quadriennale nelle Forze armate per la successiva immissione nell'Arma dei carabinieri, gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare il mantenimento dell'idoneità psico-fisica già conseguita.

Articolo 11

Accertamenti attitudinali

1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 10 saranno sottoposti, ai sensi dell'articolo 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, a cura della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), che si avvarrà anche del contributo tecnico-specialistico di altro personale (periti selettori e psicologi), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (uno o più test e/o questionari, eventuali prove di performance, intervista attitudinale di selezione, colloquio con la commissione attitudinale) volte a valutare il possesso dei requisiti attitudinali e delle potenzialità indispensabili all'espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo ed all'assunzione delle discendenti responsabilità. Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o di inidoneità. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto seduta stante, è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso.
4. I candidati già vincitori del concorso bandito nell'anno 2011 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi, riservato ai sensi dell'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in attesa di completare la ferma quadriennale nelle Forze armate per la successiva immissione nell'Arma dei carabinieri, sono esonerati dallo svolgimento degli accertamenti attitudinali di cui al presente articolo.

Articolo 12

Valutazione dei titoli

1. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneità agli accertamenti attitudinali di cui all'articolo 11, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 1, rilevabili da quest'ultime e dall'estratto della documentazione di servizio, redatto come da facsimile in allegato "A" o dalla dichiarazione in allegato "B".
2. La commissione provvederà alla valutazione dei titoli assegnando a ciascun concorrente un punteggio, fino ad un massimo di 32/100¹, secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) periodi di servizio svolto quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), o quadriennale (VFP4) da 0 fino ad un massimo di 4 punti, così ripartiti:
 - da 9 mesi fino a 12 mesi e 15 giorni di servizio: punti 0,50;
 - 12 mesi e 16 giorni fino a 18 mesi di servizio: punti 1,00;
 - da 18 mesi e 1 giorno di servizio fino a 24 e 15 giorni di servizio: punti 1,50;
 - da 24 mesi e 16 giorni di servizio fino a 36 mesi e 15 giorni di servizio: punti 2,00;
 - da 36 mesi e 16 giorni di servizio a 48 e 15 giorni di servizio: punti 3,00;
 - oltre 48 mesi e 15 giorni di servizio: punti 4,00.
 Per le eventuali sanzioni disciplinari riportate nel periodo di servizio prestato saranno portati in detrazione i seguenti punteggi:
 - consegna di rigore: 0,05 per ogni giorno;
 - consegna: 0,02 per ogni giorno;
 - rimprovero: 0,01.
 - b) partecipazione alle missioni in teatro operativo fuori dal territorio nazionale, fino a un massimo di 2 punti, così ripartiti:
 - fino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 1;
 - oltre sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 2;
 - c) qualità del servizio prestato desumibile dall'ultima documentazione caratteristica, fino a un massimo di 3 punti, così ripartiti:
 - eccellente o giudizio equivalente: punti 3;
 - superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,50;
 - nella media o giudizio equivalente o inferiore: punti 0.

Nel caso in cui l'ultimo documento sia costituito da "mancata redazione" dovrà essere valutato il documento immediatamente precedente.

- d) decorazioni e benemerienze, fino ad un massimo di 2,50 punti, così ripartiti:
- 2,50 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;
 - 2,20 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor civile;
 - 2,00 per promozione straordinaria per merito di guerra;
 - 1,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile;
 - 1,30 per la croce di guerra al valor militare;
 - 1,10 per promozione straordinaria per benemerienze d'istituto;
 - 1,00 per l'encomio solenne;
 - 0,50 per l'encomio o elogio;
- e) titolo di studio, con punteggio attribuito solo a quello più elevato posseduto, fino ad un massimo di 2 punti, così ripartiti:
- diploma di laurea: punti 2;
 - diploma di scuola media superiore che consenta l'iscrizione ai corsi universitari: punti 1;
- f) conoscenza della lingua tedesca, araba, cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano, per i soli concorrenti che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere conoscitore/madrelingua, fino ad un massimo di 13 punti. Per la verifica del titolo dichiarato (articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e la quantificazione del punteggio da assegnare, la commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) sottoporrà i candidati ad un accertamento scritto ed orale, valutato in centesimi. Alla media aritmetica delle votazioni conseguite in entrambe le verifiche corrisponderà il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 13:
- da 0,00 a 59,99/100: 0 punti;
 - da 60,00 a 70,00/100: 4 punti;
 - da 70,01 a 80,00/100: 8 punti;
 - da 80,01 a 90,00/100: 10 punti;
 - da 90,01 a 100/100: 13 punti.

I candidati che dovranno essere sottoposti all'accertamento di cui sopra saranno convocati a cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti dei concorrenti che non intendessero sostenere il predetto accertamento non sarà riconosciuto il possesso del titolo dichiarato;

- g) conoscenza di una o più lingue straniere, accertata secondo standard NATO, fino ad un massimo di punti 4, così attribuiti:
- 4 punti per due o più lingue;
 - 1 punto per una sola lingua.

Per i concorrenti che abbiano presentato la dichiarazione di cui all'allegato "B" del presente decreto il punteggio sarà attribuito previa sottoposizione degli stessi all'accertamento scritto ed orale di cui alla lettera f).

- h) brevetto di paracadutismo militare: punti 1,50.

Ai fini dell'attribuzione dei punti di cui sopra, ai sensi dell'articolo 988, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non saranno computati i periodi di richiamo in servizio.

Articolo 13

Graduatorie di merito ed ammissione al corso

1. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), formerà due distinte graduatorie di merito:
 - a) una per i concorrenti che siano volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo che abbiano concluso la ferma minima di un anno delle Forze armate;
 - b) una per i concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo relativa alla riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 2,sommando per ciascun concorrente giudicato idoneo il punteggio riportato:
 - a) nella prova scritta di selezione;

- b) nelle prove di efficienza fisica;
- c) nella valutazione dei titoli.

I volontari in ferma prefissata in possesso dell'attestato di bilinguismo saranno inseriti in entrambe le graduatorie in ragione del punteggio conseguito.

2. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. È facoltà dell'Amministrazione devolvere i posti eventualmente non ricoperti nella graduatoria di cui al comma 1, lettera b) per insufficienza di concorrenti riservatari idonei, a favore della graduatoria di cui al comma 1, lettera a) secondo l'ordine della stessa.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parità di merito si applicheranno, in sede di approvazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza è riportato nell'allegato "D" al presente decreto.

Il decreto di approvazione delle graduatorie sarà reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.

4. I candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso di cui all'articolo 1, comma 1 e comma 2, saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine delle graduatorie ed ammessi alla frequenza del corso formativo, che si svolgerà presso i Reparti di istruzione di assegnazione. Successivamente potrà essere ammesso al corso, secondo l'ordine delle medesime graduatorie, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo, durante i primi 20 (venti) giorni di effettivo corso.
5. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione, nella data e con le modalità che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 24 agosto 2015, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 0680982935.

Articolo 14

Accertamento dei requisiti e verifica delle dichiarazioni rese dal concorrente

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto e della verifica di quanto eventualmente dichiarato dal concorrente che si trovi nelle condizioni di cui all'art.4, comma 2 ed all'allegato "B" al presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verrà acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.

Articolo 15

Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori all'atto della presentazione presso il Reparto d'istruzione dell'Arma dei carabinieri di assegnazione

1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto di istruzione di assegnazione dell'Arma dei carabinieri una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato "I" dei sottototati documenti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti politici;
 - c) titolo di studio;
 - d) certificato di stato civile.

Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere a) e b):

- a) non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data di presentazione;
 - b) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. I militari in servizio dovranno altresì consegnare, in busta chiusa, all'atto della presentazione, copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza.
 4. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4.

Articolo 16

Presentazione al corso

1. Il corso allievi carabinieri si svolgerà presso una Scuola Allievi Carabinieri, secondo i programmi e le modalità stabilite dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, e sarà disciplinato dalle disposizioni contenute nel Regolamento interno per le predette Scuole.
2. L'Amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo svolta dal Dirigente del Servizio sanitario per verificare il mantenimento della prescritta idoneità psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneità, o temporanea inidoneità che non si risolvano entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine delle graduatorie di cui all'articolo 13, da altri candidati idonei.
3. All'atto della visita medica di controllo i candidati vincitori dovranno consegnare:
 - il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
 - in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
 - un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.

I concorrenti vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i quattro giorni calendariali precedenti la data di presentazione.

4. In caso di positività del predetto test di gravidanza la visita medica di controllo sarà sospesa ai sensi dell'articolo 580, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 e l'interessata sarà rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola Allievi Carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti nei termini di cui all'articolo 13, comma 4. La Scuola di assegnazione potrà, comunque, autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso.
6. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito, previo verifica del mantenimento dell'idoneità psicofisica con le modalità di cui al comma 2, saranno ammessi alla ferma quadriennale nell'Arma dei Carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze armate. Gli stessi saranno assunti in forza dalla Scuola Allievi Carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento.
7. Gli arruolati volontari quali allievi carabinieri, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, conseguono la nomina a carabiniere allievo, previo superamento di esami, e sono immessi in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale.

8. Coloro che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e i conoscitori della lingua tedesca saranno destinati quale primo impiego presso la Legione Carabinieri Trentino Alto Adige.

Articolo 17

Spese di viaggio, licenza e varie

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed accertamenti e per la presentazione presso i reparti d'istruzione di assegnazione sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga le prove per cause dipendenti dalla sua volontà o venga espulso dalle stesse, la licenza straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno indossare l'uniforme solo per il giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali. Per le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari dovranno indossare la tuta ginnica. Gli stessi, qualora le attività concorsuali si protraggano in orario pomeridiano, fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione militare.

Articolo 18

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità concernenti la gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili dei dati personali:
 - il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;
 - i presidenti delle commissioni di cui al precedente art.6, co.1

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

21 APR. 2015



Gen. C.A. Tullio Del Sette